

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Riforma dell'imposta di soggiorno

ONOREVOLI SENATORI – L'imposta di soggiorno, istituita con regio decreto-legge n. 1926 del 1938, oltre ad essere anacronistica, odiosa e largamente evasa, contrasta con i principi del sistema tributario e presenta profili di dubbia costituzionalità, poichè la sua imposizione prescinde ed è del tutto aliena dal fondarsi su manifestazioni di capacità contributiva, come è sancito, invece, dall'articolo 53 della Costituzione.

Il suo gettito, di modeste dimensioni (nel 1984 non raggiungeva i 65 miliardi) è destinato a molteplici soggetti, in quote diversificate.

Ai comuni, nei quali è fatto obbligo di corrispondere l'imposta, viene riconosciuto il 25 per cento dell'entrata. La restante parte è così ripartita: *a*) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e turismo: per l'80 per cento all'azienda autonoma, per il 10

per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e per il restante 10 per cento all'ente provinciale per il turismo; *b*) nelle altre località, non riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo: il 30 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, il 20 per cento all'ente provinciale per il turismo, il 50 per cento a favore del comune con l'obbligo della gestione separata.

Nelle regioni a statuto speciale le percentuali indicate *sub a*) e *b*) in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, riscosse nella regione, vengono attribuite direttamente all'amministrazione regionale, per essere destinate ad alimen-

tare il fondo di rotazione per il credito alberghiero.

Come è noto, il tributo è imposto per la presenza dell'ospite nella località; ma, considerando l'enorme prevalenza dei sistemi di vendita dei servizi ricettivi che non consentono il recupero diretto dai soggetti ospitati, gli unici contribuenti inclusi sono, per la quasi totalità dei servizi prestati, gli esercenti e le strutture ricettive.

Talchè, attualmente non ha più ragione di essere l'antica giustificazione dell'imposta che aveva fondamento sul corrispettivo dei servizi dell'amministrazione.

Sarebbe assai più realistico e costituzionalmente legittimo ricondurre l'impostazione del tributo a tutti i soggetti che esercitano le attività di interesse turistico e che, in quanto in tal veste fruitori dei servizi apprestati dalle amministrazioni locali, giustamente parteciperebbero alla correlativa spesa in ragione della loro capacità contributiva.

Si ritiene che la giusta misura percentuale dell'addizionale a carico di tali soggetti, in seguito precisamente individuati, corrisponda al 100 per cento di quanto attualmente dovuto e che il gettito corrispondente dovrebbe largamente coprire e superare quello dell'imposta di soggiorno.

Con l'occasione, si segnala l'opportunità di concentrare i destinatari del gettito della

nuova imposta, attribuendo l'entrata ai comuni, che dovrebbero destinare la metà alle spese per la promozione delle attività di interesse turistico e l'altra metà alle spese per la contribuzione, in via temporanea agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende di soggiorno, turismo e cura, ed in via definitiva alle nuove aziende di promozione turistica, via via che saranno costituite. Di modo che sarebbe definitivamente superata ed evitata l'attuale ridicola, improduttiva ed insignificante dispersione delle risorse in tanti piccoli coacervi, alcuni dei quali (ad esempio: la percentuale alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro) da anni accantonati in attesa di una qualche utilizzazione.

Lo stesso Ministero delle finanze non ha avuto difficoltà ad ammettere in varie occasioni che la normativa sull'imposta di soggiorno, risalente al lontano 1938, non è più rispondente alle «attuali esigenze» e in questo senso il Governo si è espresso il 19 dicembre 1984 in Senato.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dell'impegno assunto dal Governo si avanza la proposta di cui all'allegato articolo 1, modificativo e integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sulla disciplina delle tasse nelle concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - *Addizionale per i comuni ricadenti nelle aree turisticamente rilevanti.* -

1. Nei comuni che ricadono nelle aree turisticamente rilevanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è raddoppiata la misura delle tasse previste, nell'allegata tariffa, al titolo VI, capi II e III, al titolo VII, al titolo XII e al titolo XIV, numeri da 116 a 118.

2. In detti comuni i maggiori introiti così riscossi sono destinati per il 50 per cento a copertura delle spese per le attività di promozione turistica di loro pertinenza e per il residuo 50 per cento al funzionamento delle aziende di promozione turistica.

3. Ai fini dell'assoggettamento alla addizionale di cui al comma 1 e fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione delle disposizioni contenute nel sopraindicato articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono equiparati ai comuni ricadenti nelle aree turisticamente rilevanti quelli dichiarati di interesse turistico ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli sede di azienda di cura, soggiorno e turismo».

2. È abrogato con decorrenza 1° gennaio 1988 il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.